ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 91/156/CEE SUI RIFIUTI, 91/689/CEE SUI RIFIUTI PERICOLOSI E 94/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 55-bis

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all' esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai comuni.

Versione in vigore dal 8 novembre 1997, non più in vigore dal 29 aprile 2006 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
Estremi	Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Titolo	V — Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali
Capo	I — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-22-1997/art-55-bis-proventi-delle-sanzioni-amministrative-pecuniarie/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it